

REGIONE SICILIANA

E.R.S.U. di PALERMO

Viale delle Scienze, edificio 1, 90128 PALERMO

(tel. 091/6546649 – fax: 0916545920 – sito internet: www.ersupalermo.it)

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER IL "SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTI LETTERECCI
DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE".**

ART. 1 "DEFINIZIONE DEI CONTRAENTI":

Nel contesto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, con la parola "Amministrazione" verrà, d'ora in poi, indicata l'Ersu di Palermo, così come meglio specificata in epigrafe, e con la parola "Ditta" la Ditta aggiudicataria del presente contratto.

ART. 2 "OGGETTO DEL CONTRATTO":

Costituiscono oggetto del contratto le prestazioni di servizio, comprensivo di manodopera, materie prime ed attrezzature, necessario alla corrette operazioni di lavaggio a secco e/o ad umido, a seconda dei tessuti o delle caratteristiche dei capi, nonché la disinfezione, la stiratura e l'imballo del seguente complessivo numero (presunto nei 24 mesi) di capi:

1) n° 12.000= (dodicimila) parures complete costituite da n 1 (UNO) lenzuolo di cotone ad una piazza con angoli piani + n 1 (UNO) lenzuolo di cotone ad una piazza, con angoli elasticizzati + n 1 (UNA) federa di cotone per guanciaie;

PREZZO UNITARIO POSTO A BASE D' ASTA
€ 3,00 I.V.A. esclusa

2) n° 3.000= (tremila) copriletto di cotone ad una piazza;
PREZZO UNITARIO POSTO A BASE D' ASTA
€ 1,95 I.V.A. esclusa

3) n° 1.300 = (milletrecento) coperte di lana ad una piazza;
PREZZO UNITARIO POSTO A BASE D' ASTA
€ 2,50 I.V.A. esclusa

4) n° 2.000 = (duemila) coprimaterasso per materasso ad una piazza;
PREZZO UNITARIO POSTO A BASE D' ASTA
€ 1,85 I.V.A. Esclusa

5) n° 2.000 = (duemila) parures di asciugamani costituite da n° 1 (UNO) telo doccia di cotone + n° 1 (UNO) telo viso di cotone + n° 1 (UNO) telo ospite di cotone e n° 1 tappetino spugna;

PREZZO UNITARIO POSTO A BASE D'ASTA
€ 1,75 I.V.A. Esclusa

Il PREZZO COMPLESSIVO POSTO A BASE D'ASTA (**PER I 24 MESI**) E' DI € **52.300,00** più I.V.A. (IMPORTO MEDIO ANNUO -12 mesi - **€ 26.150,00** più I.V.A.).

N.B. Le quantità sopra indicate riferite all'intero periodo contrattuale (24 mesi) sono da intendersi orientative.

I servizi potranno, secondo le esigenze dell'Amministrazione, subire variazioni in aumento o in diminuzione, riservandosi, pertanto, di richiedere l'aumento o la diminuzione delle quantità sopra indicate nella misura massima del doppio quinto delle stesse, in tutto o in parte, fermo restando che solo le prestazioni richieste e realmente effettuate potranno dar luogo alla richiesta del corrispettivo contrattualmente fissato.

ART. 3 " MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO":

Gli impianti e le attrezzature che la Ditta adopererà ai fini dell'esecuzione del contratto, che dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, dovranno rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente legislazione relativa all'oggetto del contratto, con particolare riferimento ai detersivi, sostanze e/o prodotti che verranno adoperati, con assoluta esclusione di sostanze corrosive nonché di tutte quelle delle quali la legge ne abbia interdetto l'uso.

Fatta salva la normale usura della quale sarà oggettivamente presa cognizione da ambedue i contraenti, le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere tali da garantire il non progressivo deterioramento dei capi lavorati sia sul piano estetico che funzionale, nonché rispetto agli eventuali danni di ordine fisico e/o chimico che potrebbero essere arrecati ai naturali utenti degli stessi.

Inoltre il contratto sarà eseguito in locali, con impianti ed attrezzature di cui la Ditta avrà la piena disponibilità d'uso, o la proprietà, per l'intero periodo contrattuale; gli stessi dovranno, infine, essere dotati degli accorgimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di smaltimento delle acque reflue, in particolare di quelle previste dalla L. R. 15 maggio 1986, n° 27 e successive modificazioni ed integrazioni. Dei locali dove la Ditta eseguirà il contratto, l'Amministrazione si riserva il diritto (che la Ditta si obbliga ad osservare quale clausola contrattuale) di prendere, o far prendere a propri incaricati (anche esterni all'Amm.ne), visione (sia preliminarmente all'aggiudicazione sia durante l'esecuzione del contratto stesso).

Il ritiro dei capi da sottoporre a lavorazione sarà effettuato dalla Ditta a proprio totale carico ed onere, nei giorni, nelle ore e presso i magazzini indicati nel successivo art. 8 che l'Amministrazione indicherà all'atto dell'ordine che verrà formulato con il necessario anticipo.

All' inizio del periodo contrattuale, la Ditta provvederà a depositare presso i magazzini indicati dall'Amministrazione un sufficiente numero di sacchi in tela o diversa fibra, purché idonei a contenere i capi che saranno di volta in volta ritirati, fermo restando l'obbligo di reintegrare gli stessi ad ogni ritiro, senza per questo avere la Ditta nulla a pretendere.

Trascorse inutilmente quarantotto ore dal termine fissato per il ritiro, l'Amm.ne si riserva la facoltà di revocare l'ordine, affidando ad altra Ditta il servizio in questione ed addebitando alla Ditta inadempiente il maggior onere, fermo restando quanto previsto in ordine alle inadempienze contrattuali.

La riconsegna sarà effettuata dall'Impresa (a proprio esclusivo carico ed onere) presso i magazzini indicati dall'Amm.ne entro 8 (otto) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del ritiro.

In particolare:

A) i capi indicati al punto 1) dell'art. 2 "Oggetto del contratto" saranno riconsegnati in idonee confezioni sigillate trasparenti ed igienicamente protette contenenti ognuna una parure completa (due lenzuola + una federa);

B) i capi indicati ai punti 2) e 3) dall'art. 2 "Oggetto del contratto" in confezioni sigillate trasparenti ed igienicamente protette contenenti ognuna due coperte ed un copriletto;

C) i capi indicati al punto 4) dell'art. 2 "Oggetto del contratto" in confezioni sigillate trasparenti ed igienicamente protette contenenti ognuna non meno di cinque unità;

D) i capi indicati al punto 5) dell'art. 2 "Oggetto del contratto" in confezioni sigillate trasparenti ed igienicamente protette contenenti ognuna una parure completa (telo doccia, telo viso e telo ospite. Il tappetino di spugna dovrà essere confezionato, invece, autonomamente in gruppi (min. 6).

Le operazioni di ritiro, trasporto e riconsegna saranno effettuate nel pieno rispetto delle vigenti norme dettate dalla legge in materia fiscale e di trasporto .

I documenti relativi, anche a carattere fiscale, costituiranno formale verbale di consegna.

Pertanto la Ditta è responsabile, ad ogni effetto, dei beni che l'Amm.ne le consegnerà per l'esecuzione del servizio richiesto.

Eventuali deprezzamenti verificatisi per colpa, dolo o negligenza ed eventuali smarrimenti dei capi saranno dall'Amm.ne addebitati all'Impresa secondo le quotazioni di analoghi prodotti riscontrabili sul mercato all'atto della constatazione dell'evento.

Le quantità riconosciute saranno quelle constatate all'atto del ricevimento nei magazzini dell'Amministrazione.

ART. 4 - RIPETIZIONE DELLE PRESTAZIONI:

Costituisce obbligo della Ditta ripetere le prestazioni laddove le stesse risultassero non eseguite a perfetta regola d'arte, o se i capi sottoposti alle operazioni previste risultassero non perfettamente puliti, e ciò anche se tali difetti si dovessero palesare successivamente alla loro riconsegna.

La ripetizione delle prestazioni contestate avverrà nel più breve tempo possibile, e ad esclusivo carico ed onere della Ditta, fatta salva l'applicazione della penale, prevista dall'art. 13 del presente Capitolato.

ART. 5 - PERSONALE:

Gli obblighi cui l'Impresa è sottoposta nei confronti del proprio personale dipendente utilizzato ai fini della esecuzione del presente contratto, sono quelle risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali con particolare riferimento agli obblighi previsti dalla legge 9.12.77, n° 903, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro e quelli previsti dalle vigenti norme sanitarie, nonché quelli espressamente previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di lavanderia. Di tutti gli adempimenti sopra descritti l'Amministrazione si riserva il diritto di chiederne la prova.

ART.6 - TEMPI E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

Il presente contratto ha una durata di ventiquattro mesi e decorre dalla data di aggiudicazione del servizio (data presunta 1° settembre 2012); perverrà a scadenza alla data presunta del 31 agosto 2014 senza alcun preavviso di risoluzione. Nell'ipotesi in cui il servizio dovesse avere una decorrenza successiva al 1° settembre 2012, la scadenza del contratto è fissata 24 mesi dopo la suddetta data.

L'esecuzione del contratto è regolata:

- a) dalle condizioni tutte stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) dalle norme dettate dal D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- c) dalle specifiche norme previste per il settore merceologico in questione.

ART. 7 "ONERI CONTRATTUALI"

Sono ad esclusivo e totale onere e carico della Ditta:

- a) tutte le tasse e gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dall'adempimento del presente contratto e dall'applicazione di ognuna delle clausole previste dallo stesso;
- b) tutte le tasse presenti e future inerenti il presente contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. che rimane a carico dell'Amm.ne, ivi comprese quelle relative all'esperimento della gara (verbalizzazione, stipula e registrazione del contratto);
- c) la costituzione del deposito cauzionale a garanzia degli impegni assunti. Detto deposito fissato nella misura di un ventesimo dell'importo netto del contratto aggiudicato sarà

effettuato ai sensi della Legge 10 giugno 1982, n°348: "Costituzione di cauzioni con polizza fidejussoria a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici".

ART. 8 "CORRISPETTIVI"

Il corrispettivo contrattualmente fissato, pari all'importo posto a base d'asta al netto del ribasso di aggiudicazione, si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e deve intendersi per merce resa nelle scaffalature metalliche dei magazzini delle Residenze Universitarie attualmente esistenti 1) "San Saverio", via G. Di Cristina, n° 7 - Palermo (tel. 091/6547099 – 6547000), 2) "Santi Romano", viale delle Scienze – Edificio 1, Palermo - (tel.091/6546013 – 6546002), 3) "Hotel De France", salita dell'Intendenza n°1 (tel. 091/6119892), 4) " Casa del Goliardo ", vicolo S. Ufficio n° 1, Palermo (tel. 091/6096000) , 5) "Biscottari", via dei Biscottari, n° 12, Palermo (tel. 091 6548106), 6) "Schiavuzzo" vicolo Schiavuzzo (tel. 091/6161972), 7) "SS. Nunziata", piazza Casa Professa (tel. 091/23860386) e delle Residenze Universitarie che nel corso del periodo contrattuale dovessero essere attivate dall'Amministrazione. Inoltre, il corrispettivo è comprensivo degli oneri relativi al proprio personale dipendente utilizzato ai fini della esecuzione del presente contratto per assicurazioni, retribuzioni, oneri previdenziali ed assistenziali, materiali etc.. . Detto corrispettivo non potrà, in alcun caso, subire variazioni, pertanto, si intende esclusa la revisione dei prezzi. Il complessivo importo del contratto graverà sul bilancio dell'Amministrazione.

ART 9 "FATTURAZIONE E PAGAMENTI"

Le fatture potranno essere emesse anche con cadenza mensile, ma dovranno essere emesse distintamente per Residenze Universitarie destinatarie delle prestazioni.

Sulle stesse, la Ditta dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di avere annotato l'I.V.A. sui propri registri o dichiarare di esserne esente.

Infine le fatture dovranno pervenire alla sede dell'Amm.ne accompagnate da:

- 1) Bolle di ricevuta di lavoro eseguito rilasciate dai Responsabili del servizio destinatario delle prestazioni oggetto del contratto;
- 2) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale la Ditta dichiara sotto la propria responsabilità di avere adempiuto nei confronti del proprio personale dipendente utilizzato ai fini della esecuzione del presente contratto a tutti gli obblighi indicati al precedente art. 5.

Si intendono come non pervenute le fatture non corredate da quanto richiesto nei precedenti commi, nonché difformi dalle precedenti indicazioni.

La liquidazione delle fatture riconosciute legittime avverrà entro il sessantesimo giorno successivo alla data della loro presentazione, sarà disposta a mezzo di emissione di mandati di pagamento nel conto dedicato comunicato all'Amministrazione dall'impresa.

ART 10 "CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA"

Il contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato nei seguenti casi:

1. scioglimento, fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta l'Impresa;
2. cessione totale o parziale del contratto in subappalto;
3. mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato e inosservanza, di cui alla legislazione vigente, delle norme igienico-sanitarie ai fini della esecuzione del contratto aggiudicato;
4. ogni altra grave violazione del contratto, tale da recare grave pregiudizio alla prosecuzione dello stesso.

Costituisce, inoltre, espressa facoltà dell'Amministrazione la risoluzione del contratto con effetto immediato in caso di ripetute inadempienze dell'Impresa nella esecuzione delle obbligazioni assunte (dopo l'applicazione della quinta penale) e in caso di sospensione arbitraria del servizio oggetto del presente appalto per un periodo continuativo della durata di tre giorni. In tutte le ipotesi suddette, il contratto sarà risolto di diritto e in danno a seguito di dichiarazione dell'Amministrazione di avvalersi della presente clausola, da notificare all'Impresa nei modi di legge. In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione incamererà la cauzione. In tal caso all'impresa verrà corrisposto il prezzo contrattuale per le giornate di servizio effettuate fino al giorno della risoluzione, detratte le penali e le spese da porsi a suo carico per gli effetti del presente atto.

Per quanto non previsto e, comunque, ad eventuale integrazione, saranno applicate le norme della legge e del regolamento in vigore sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 11 "DEPOSITO CAUZIONALE":

Entro 10= (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva, ovvero dalla sua notifica, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo. Detto deposito, fissato nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo netto complessivo di aggiudicazione dovrà essere effettuato in uno dei modi previsti dalla legge art. 113 D.Lg.163/06 e s.m.i.;

ART.12 "TRACCIABILITA' L. 136/2010"

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. "

ART. 13 "PENALE":

Qualsiasi inadempienza contrattuale, certificata da verbale redatto in contraddittorio, comporterà l'applicazione di una penale, fissata nella misura di € 100,00, per singola inadempienza.

In presenza di recidività della ditta nel non adempiere a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto o alle normative vigenti, l'Amministrazione raddoppierà la penale a € 200,00, per singola inadempienza.

Le penalità sopradette saranno detratte dalla quota dovuta dall'Amministrazione per il mese in corso.

L'applicazione delle penali di cui sopra nei confronti dell'impresa, non solleva la stessa dalle responsabilità di ordine civile e/o penale cui l'inadempienza contestata possa dare origine. In tali circostanze, l'Amministrazione avrà la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, nei tempi e nei modi espressamente previsti, con ogni conseguenza di legge. Di tale facoltà, l'Amministrazione potrà avvalersi dopo l'applicazione nei confronti dell'impresa della quinta penale.

ART. 14 "TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI"

La Ditta assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati eventualmente all'Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o trascuratezza sull'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente Capitolato.

ART. 15 "CONTROLLO QUALITA'

L'Amministrazione si riserva di procedere al controllo di qualità dei servizi erogati dall'Impresa mediante prelievi di campioni da sottoporre ad analisi. Il controllo potrà essere effettuato sui prodotti chimici, sulle attrezzature, sulle apparecchiature impiegate per la pulizia.

Tale controllo verrà effettuato, per conto dell'Amministrazione, da una Ditta di fiducia specializzata nel settore. La verifica dovrà risultare da specifico verbale.

La finalità del controllo è quella di verificare che l'Impresa rispetti quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e che la stessa garantisca l'igiene nelle aree oggetto del contratto.

Le spese saranno a carico dell'Impresa in caso di esami risultati "positivi"; saranno a carico dell'Amministrazione, invece, in caso di esami risultati "negativi".

Nell'ipotesi che gli esami dovessero risultare "positivi", alla Ditta sarà applicata la penale prevista dal precedente art. 13. Inoltre, la stessa sarà obbligata a ripetere i servizi risultati non idonei.

ART. 16 "TRATTAMENTO DEI DATI LEGGE D.Lgs. 196/03":

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza di ogni singola Ditta. La finalità del trattamento dei dati personali è riferito esclusivamente ai fini del mantenimento del rapporto commerciale di fornitura, ovvero per il perseguimento della gara in corso. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendo alle Ditte espressamente

il consenso. Il titolare Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'U.O.I^A Ing. Ernesto Bruno. Al titolare del trattamento ogni singola Ditta potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così come previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03.

ART. 17 "DISPOSIZIONI FINALI E CONTROVERSIE":

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si rimanda alle norme vigenti in materia d'appalti pubblici.

Ad ogni effetto si intende espressamente eletto, per qualsiasi controversia, il Foro di Palermo.